



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 189 dei 14/06/2016 - 20/07/2016 Udienza pubblica del 14/06/2016
Massima n. 1:	<p>Titolo: Ambiente - Paesaggio - Norme della Regione Sardegna – Interventi sul patrimonio edilizio esistente e allestimenti nelle aziende ricettive all'area aperta e di sviluppo del turismo golfistico - Ricorso del Governo - Ius superveniens satisfattivo - Rinuncia al ricorso accettata dalla controparte - Estinzione del processo.</p> <p>Testo: Viene dichiarata l'estinzione del processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 23, commi 6 e 7, della legge della Regione Sardegna 21 novembre 2011, n. 21 - impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. s), e 118, terzo comma, Cost. nonché all'art. 3 dello statuto speciale - che, apportando modifiche all'art. 5 della legge regionale 21 settembre 2011, n. 19 (Provvidenze per lo sviluppo del turismo golfistico), ha stabilito, in particolare, che la Giunta regionale predisponga interventi al piano paesaggistico regionale necessari per consentire, anche in ambito costiero, la creazione di nuove strutture residenziali ricettive di sviluppo del turismo golfistico. La rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, formalmente accettata dalla Regione resistente, comporta, infatti, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio legge della Regione autonoma Sardegna 21/11/2011 n. 21 art. 23 co. 6 legge della Regione autonoma Sardegna 21/11/2011 n. 21 art. 23 co. 7</p> <p>Parametri costituzionali Costituzione art. 117 co. 2 Costituzione art. 118 co. 3 statuto regione Sardegna art. 3</p>



<p>Massima n. 2:</p>	<p>Titolo: Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Sardegna – Legge attuativa del c.d Piano casa – Ipotesi di interventi realizzati in deroga alle vigenti prescrizioni dei regolamenti edilizi, degli strumenti urbanistici comunali e delle disposizioni normative regionali, nonché agli indici massimi di fabbricabilità - Ricorso del Governo – Dedotta violazione di leggi statali qualificabili come "riforme economico sociali" - Dedotta esorbitanza dalle competenze legislative regionali in materia di edilizia ed urbanistica e di piani territoriali paesistici - Insussistenza- Non fondatezza della questione.</p> <p>Testo: Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, lett. f), della legge della Regione Sardegna 21 novembre 2011, n. 21 - impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 9, 117, primo comma, e secondo comma, lett. l) e s), Cost. - che, inserendo il comma 5- ter nell'art. 8 della legge regionale n. 4 del 2009 (legge attuativa del cosiddetto piano casa), ipotizza che gli interventi edilizi di cui agli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 della legge novellata «sono realizzati in deroga alle previsioni dei regolamenti edilizi e degli strumenti urbanistici comunali vigenti ed in deroga alle vigenti disposizioni normative regionali; possono essere superati gli indici massimi di fabbricabilità. È in ogni caso fatto salvo il rispetto delle disposizioni del Codice civile e i diritti dei terzi». L'interpretazione della norma impugnata deve considerare che gli interventi edilizi ivi previsti non possano essere attuati in deroga né al piano paesaggistico regionale né alla legislazione statale. Da un'interpretazione letterale della norma in questione emerge che gli interventi ammessi sono solo quelli in deroga ai regolamenti edilizi e agli strumenti urbanistici comunali vigenti e non anche al piano paesaggistico regionale. Il legislatore regionale ha voluto espressamente escludere che gli interventi edilizi possano essere realizzati in violazione delle disposizioni del codice civile e dei diritti dei terzi.</p>
<p>NOTE:</p>	<p>Atti oggetto del giudizio legge della Regione autonoma Sardegna 21/11/2011 n. 21 art. 7 co. 1</p> <p>Parametri costituzionali Costituzione art. 9 Costituzione art. 117 co. 1 Costituzione art. 117 co. 2 Costituzione art. 117 co. 2 statuto regione Sardegna art. 3 co. 1</p> <p>Altri parametri e norme interposte decreto del Presidente della Repubblica 22/05/1975 n. 480 art. 6 co. 2</p>



<p>Massima n. 3:</p>	<p>Titolo: Ambiente - Paesaggio - Norme della Regione Sardegna - Interventi modesti su aree o immobili sottoposti alle norme di tutela paesaggistica - Applicazione del procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica - Ricorso del Governo - Dedotto contrasto con il codice dei beni culturali e del paesaggio – Insussistenza - Ipotesi interpretativa conforme della disposizione impugnata - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione.</p> <p>Testo: Viene dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità dell'art. 18 della legge della Regione Sardegna 21 novembre 2011, n. 21 - impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. - il quale, inserendo l'art. 5- bis dopo l'art. 5 della legge regionale n. 28 del 1998, stabilisce l'applicazione del procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica disciplinato dal regolamento adottato con il d.P.R. 9 luglio 2010, n. 139 per gli interventi di lieve entità da realizzarsi su aree o immobili sottoposti alle norme di tutela. Inoltre, viene attribuita alla Giunta regionale la possibilità di individuare ulteriori forme di semplificazione del suddetto procedimento. Nessuna violazione del parametro evocato in quanto l'attribuzione alla Giunta del potere di individuare «ulteriori» forme di semplificazione del procedimento di autorizzazione paesaggistica da parte della norma impugnata deve intendersi nel senso che la Giunta può prevedere forme di semplificazione "diverse" da quelle previste dalla normativa statale ma non per questo di "maggiore semplificazione".</p>
<p>NOTE:</p>	<p>Atti oggetto del giudizio legge della Regione autonoma Sardegna 21/11/2011 n. 21 art. 18</p> <p>Parametri costituzionali Costituzione art. 117 co. 2</p> <p>Altri parametri e norme interposte decreto legislativo 22/01/2004 n. 42 art. 146 co. 9 co. quarto periodo</p>
<p>Massima n. 4:</p>	<p>Titolo: Ambiente – Tutela del paesaggio - Norme della Regione Sardegna - Allestimenti mobili di pernottamento in aziende ricettive all'aria aperta - Statuita irrilevanza a fini paesaggistici - Conflitto con il codice dei beni culturali e del paesaggio, che individua tassativamente le tipologie di interventi in aree vincolate realizzabili anche in assenza di autorizzazione paesaggistica - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali - Illegittimità costituzionale parziale, limitatamente alle parole “e paesaggistici”.</p>



	<p>Testo: Vene dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 20 della legge della Regione Sardegna 21 novembre 2011, n. 21, limitatamente alle parole «e paesaggistici», che, sostituendo il comma 4- bis dell'art. 6 della legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, stabilisce l'irrelevanza sia a fini urbanistici ed edilizi ma anche paesaggistici degli allestimenti mobili di pernottamento (quali tende, roulotte, caravan, mobil-home, maxicaravan o case mobili e pertinenze ed accessori funzionali all'esercizio dell'attività). La procedura di autorizzazione paesaggistica disciplinata dalla normativa statale statuisce se un determinato intervento possa avere un impatto paesaggistico significativo. La disposizione impugnata, invece, qualificando come paesaggisticamente irrilevanti alcuni interventi nelle aziende ricettive all'area aperta, permette che essi vengano posti in essere a prescindere dall'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, la quale è norma che la Regione autonoma della Sardegna deve rispettare in quanto adottata nell'ambito della competenza esclusiva statale nella materia «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali», di cui all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. La norma censurata si pone, dunque, in contrasto con il richiamato art. 146, oltre che con l'art. 149 del medesimo Codice dei beni culturali e del paesaggio - che individua tassativamente le tipologie di interventi in aree vincolate realizzabili anche in assenza di autorizzazione paesaggistica - e con l'Allegato 1 del d.P.R. n. 139 del 2010 che reca un elenco tassativo degli interventi di «lieve entità», assoggettati a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica.</p>
<p>NOTE:</p>	<p>Atti oggetto del giudizio legge della Regione autonoma Sardegna 21/11/2011 n. 21 art. 20</p> <p>Parametri costituzionali Costituzione art. 9 Costituzione art. 117 co. 2</p> <p>Altri parametri e norme interposte decreto legislativo 22/01/2004 n. 42 art. 146 decreto legislativo 22/01/2004 n. 42 art. 149</p>

Redattore: D.ssa Gabriella Cagnazzo
Visto: Avv. Beatrice Fiandaca

